



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 282 DEL 27/04/2021

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI AREA IN PIAZZA A.DE GASPERI N.15 A CATASTO AL FG.6 MAPPALE 84 SUB 29 E SUB 15 - 1° COMPARTO P.E.E.P.- DITTA SANTINI MAURO, FABRIZIO, ROBERTO - AUTORIZZAZIONE STIPULA CONVENZIONE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
PIANIFICAZIONE ED ATTUAZ. URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE
Benzi Riccardo

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

Vista la legge 28.12.1995, n. 549 che all'art. 3, commi 75 e seguenti, prevede la cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n.865;

Vista la legge 23.12.1996, n. 662, che ha modificato ed integrato le norme sopracitate;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.1996 che individuava le aree interessate alla trasformazione di cui alla richiamata normativa;

Tenuto presente che:

- a seguito della predetta deliberazione veniva avanzata agli assegnatari la relativa proposta con avviso in data 26.6.1997 notificato a tutti gli interessati;

- la legge 23.12.1998 n.448 modificava ed abrogava alcune delle richiamate disposizioni;

- l'art. 31, comma 47, della stessa legge 448/98 ammette la trasformazione del diritto di superficie da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente;

Visto l'atto di assenso presentato dai sigg.ri Santini Muaro, Fabrizio e Roberto in qualità di comproprietari di porzioni di immobile costruito su area in diritto di superficie nel 1° Comparto PEEP, in data 10.02.2021 prot. n. 5106;

Visto l'atto a firma notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 31.10.1980 rep. 171985, registrato a Rimini in data 10.12.1980 n. 7089, trascritto a Rimini in data 12.12.1980 art. 7393, con il quale il Comune di Cattolica cedeva all'Impresa Edile Forlani Sante il diritto di superficie su area nel 1° Comparto P.E.E.P. distinta al Catasto Terreni al Foglio 6 mappale 84 di mq. 2.834;

Visto l'atto a firma notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 26.07.1984 rep. 178213, registrato a Rimini in data 27.08.1984 n. 2111, trascritto a Rimini in data 28.08.1984 art. 5250, con il quale si stipulava variazione integrativa alla convenzione sopracitata in merito a permuta di terreno;

Visto che, conseguentemente, l'area interessata dal diritto di superficie risultava distinta al Catasto Terreni al Foglio 6 mappali 84 e 1354 per una superficie complessiva di mq. 2.839;

Visto l'atto a firma del notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 13.12.1984 rep. 178727, registrato a Rimini il 02.01.1985 n° 6 e trascritto a Rimini il 09.01.1985 n° 206/181, con il quale la sig.ra Santini Fernanda per l'usufrutto ed il sig. Santini Alessandro per la nuda proprietà acquistavano appartamento composto di due camere, un servizio, cucina-pranzo e soggiorno al piano terzo oltre a ripostiglio a piano quarto con annesso garage al piano terra, identificati al N.C.E.U. al Foglio 6 mappale 84 sub 15 e 29 rispettivamente (corpo A);

Preso atto che a seguito del decesso della sig.ra Santini Fernanda e per causa di successione in morte del sig. Santini Alessandro, apertasi in Misano Adriatico il 26.04.2017, i sigg.ri Santini Mauro, Fabrizio e Roberto sono divenuti comproprietari superficiali della proprietà immobiliare sopraindicata;

Visto che tale proprietà immobiliare corrisponde alla quota di 18,147 millesimi dell'intero complesso condominiale;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 28.10.2016 “Determinazioni in materia di edilizia residenziale pubblica ai fini della rimozione dei vincoli convenzionali ai sensi dell'art. 31, commi 45,46,48,49 bis e ter di cui alla legge 448/98 - Approvazione schema di convenzione tipo (comma 46), definizione del valore venale aree (comma 48) e dei criteri di calcolo del corrispettivo dovuto (comma 49 bis).”

Vista la relazione dell'Ufficio competente del Settore Urbanistica, che determina in Euro 3.669,97 (quanto al comma 48 art. 31 L. 448/98) ed in Euro 183,46 (quanto al comma 49 bis stessa norma) e quindi complessive Euro 3.853,43 (tremilaottocentocinquantequattro,43) l'importo del conguaglio da versare al Comune di comproprietari dell'alloggio per la trasformazione del diritto di superficie sull'area in diritto di piena proprietà;

Visti i commi 45,46,48, 49 bis e ter dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di procedere alla trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie sull'area 1° Comparto P.E.E.P. concessa al sig. Santini Mauro, Fabrizio e Roberto, comproprietari superficiali di porzione di edificio costruito sulla medesima area, distinta a Catasto Terreni del Comune di Cattolica F. 6 mappali 84 e 1354 della superficie di mq. 2.839, relativamente alla quota di 18,147 millesimi dell'intero edificio, per il corrispettivo di Euro 3.669,97 (treemilaseicentossessantannove/97), quanto al comma 48 art. 31 L. 448/98 e di Euro 183,46 (centoottantatré/46) quanto al comma 49 bis stessa norma, e quindi complessive Euro 3.853,46 (tremilaottocentocinquantequattro,46), così come determinato dal competente Ufficio del Settore Urbanistica, già versato presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT Banca Agenzia di Cattolica - Via Bovio 1, quietanza n. 1548 del 09.03.2021 reversale n. 2043 del 16.03.2021, introitato sul cap. 830.000 del bilancio 2021 – codice

Siope/Piano dei Conti Finanziario 4.04.01.10.000;

2) - di approvare la minuta di contratto relativa, Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la sottoscrizione comporterà la risoluzione della convenzione originaria stipulata dal notaio in Cattolica dott. Mario Bevilacqua in data 31.10.1980 rep. n.171985, relativamente alla quota millesimale dell'alloggio in oggetto ed il consolidamento in capo ai comproprietari della piena proprietà libera dai vincoli della convenzione originaria e senza più alcune future pretese di conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da parte del Comune;

3) - di conferire, all'Ufficiale rogante che redigerà l'atto, mandato di inserire nel rogito - fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento - le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà, quindi, di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonché nella individuazione e denominazione della controparte, ad includere clausole d'uso o di rito;

4) - alla sottoscrizione dell'atto provvederà il sottoscritto Dirigente pro-tempore del Settore 2, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. 18.8.2000 n. 267;

5) - di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da ogni ingerenza in ordine al reimpiego della somma ricavata dalla presente vendita;

6) - di individuare nella persona dell'arch. Luca Gamucci il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 27/04/2021

Firmato

Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Repertorio n.

Raccolta n.

Convenzione - tipo Comune di Cattolica per la trasformazione in diritto di proprietà delle aree comprese nei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) già cedute in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della Legge n.865 del 22 ottobre 1971. Soppressione dei limiti di godimento ed ogni altro vincolo della convenzione originaria.

REPUBBLICA ITALIANA

Il aprile duemilaventuno, in Cattolica, nell'Ufficio della Segreteria Comunale in Piazza Roosevelt 5.

Innanzi a me, Mariangela Di Taranto, Notaio in Morciano di Romagna, iscritta nel collegio notarile dei distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini,

sono comparsi:

1., nato ail, in qualità di Dirigente del Settore 2 del Comune di Cattolica, domiciliato per la carica presso la residenza Municipale, il quale dichiara di intervenire in quest'atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cattolica, con sede in Cattolica, Piazza Roosevelt 5, codice fiscale 00343840401, autorizzato giusta articolo 107, comma 3, lett. C, del decreto legislativo n.267/2000 ed articolo 83, comma 3 dello Statuto Comunale e Decreto Sindacale numero, del in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28 ottobre 2016 e della determinazione dirigenziale n. del

2. SANTINI FABRIZIO, nato a Roma il 7 ottobre 1953, dove risiede in Via Vincenzo Petra, 141, codice fiscale SNT FRZ 53R07 H501I, il quale dichiara di essere

3. SANTINI MAURO, nato a Roma il 12 ottobre 1956, dove risiede in Via dell'Imbrecciato, 83, codice fiscale SNT MRA 56R12 H501I, il quale dichiara di essere

4. SANTINI ROBERTO, nato a Roma il giorno 8 maggio 1963, dove risiede in Via dell'Imbrecciato, 104, codice fiscale SNT RRT 63E08 H501T, il quale dichiara di essere, nel prosieguo di questo atto denominati "Ditta".

Detti componenti della cui identità personale, io Notaio sono certa, dichiarandomi di ben conoscersi, mi confermano l'esattezza dei dati su riportati, e premettono che:

1) sul territorio del Comune di Cattolica sono stati realizzati due Comparti P.E.E.P. identificati come Via Di Vittorio e Via Francesca da Rimini;

2) conseguentemente sono state cedute aree in diritto di superficie e proprietà secondo le percentuali previste dalla normativa;

3) per le aree cedute sono state sottoscritte apposite convenzioni con le ditte interessate, regolamentando modalità per la realizzazione degli interventi, ponendo vincoli, obblighi e limiti di godimento, così come previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n.865, rispettivamente secondo il regime giuridico di assegnazione delle stesse;

4) la legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha introdotto la trasformazione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, con successive modifiche ed integrazioni con le leggi 23 dicembre 1996, n. 662, 23 dicembre 1998, n. 448 e decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106;

5) con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20 marzo 1996 sono state individuate le aree interessate alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà, tra le quali risulta anche quella oggetto del presente atto, secondo quanto previsto dalla legge 549/95;

6) il Comune di Cattolica intende riconoscere la possibilità di trasformare il diritto di superficie in proprietà delle aree anzidette e di sopprimere i limiti di godimento previsti nelle convenzioni di cui alla legge 865/1971, stipulate ante legge 179/1992, consentendo il libero godimento, ivi compresa la libera alienazione di detti beni da parte dei rispettivi proprietari, in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi dell'articolo 31, comma 48, della legge n. 448/1998, stipulando una convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 (ex articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10);

7) con atto a ministero Notaio Mario Bevilacqua in data 31 ottobre 1980 repertorio numero 171.985 raccolta numero 9.883, registrato presso l'Ufficio del Registro di Rimini in data 10 dicembre 1980 al numero 7089 mod. I, trascritto presso la

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini il 12 dicembre 1980 al numero 7393 di formalità e successivo atto integrativo in data 26 luglio 1984 repertorio numero 178.213, registrato presso l'Ufficio del Registro di Rimini in data 27 agosto 1984 al numero 2111, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini il 28 agosto 1984 al numero 5250 di formalità, il Comune di Cattolica ha concesso a titolo oneroso, in diritto di superficie, alla Impresa Forlani Sante un'area censita al Catasto Terreni del Comune di Cattolica al foglio 6 (sei) particelle 84 (ottantaquattro) e 1354 (milletrecentocinquantaquattro) di complessivi metri quadrati (mq. 2.839), lotto 7 (sette) facente parte del 1° Comparto P.E.E.P., stipulando contestualmente convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865/1971 per la realizzazione di fabbricato ad uso civile abitazione di tipo economico e popolare;

8) sull'area concessa sono stati edificati numero tre (3) edifici con numero quarantacinque (45) alloggi di edilizia residenziale economico popolare, numero quarantacinque (45) autorimesse e numero quarantasette (47) locali deposito ed altro, giusta concessione edilizia numero 255 del 7 novembre 1980 e successive varianti, autorizzazione di abitabilità in data 19 luglio 1984 numeri 40, 41 e 42;

9) detti alloggi sono stati ceduti ai prezzi e secondo i vincoli e modalità stabiliti nelle citate convenzioni;

10) in prima istanza, con atto a firma del citato Notaio Bevilacqua in data 13 dicembre 1984 repertorio numero 178.727, registrato presso l'Ufficio del Registro di Rimini il 2 gennaio 1985 al numero 6 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini il 9 gennaio 1985 ai numeri Reg.gen. 206 Reg.part. 181, l'Impresa Edile Forlani Sante cedeva per la piena ed assoluta proprietà ai signori SANTINI FERNANDA, nata a Roma il 19 aprile 1913, per il diritto di usufrutto e SANTINI ALESSANDRO, nato a Roma il 23 gennaio 1941, per il diritto di nuda proprietà, un appartamento composto di due camere, un servizio, cucina-pranzo e soggiorno al piano terzo, oltre a ripostiglio al piano quarto e pertinenziale autorimessa al piano terra; Censiti al catasto fabbricati del Comune di Cattolica, rispettivamente come segue:

- foglio 6 (sei), particella 84 (ottantaquattro), subalterno 15 (quindici), Piazzale Alcide De Gasperi, piani 3-4, categoria A/3, classe 5, vani 4, superficie catastale totale mq. 69 - totale escluse aree scoperte mq. 65, rendita catastale euro 392,51;
- foglio 6 (sei), particella 84 (ottantaquattro), subalterno 29 (ventinove), Piazzale Alcide De Gasperi, piano T, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 13, superficie catastale totale mq. 13, rendita catastale euro 39,61, rispettivamente (corpo A);

11) che in realtà con detto atto per Notaio Bevilacqua doveva intendersi venduta la sola proprietà superficiaria delle suindicate porzioni immobiliari;

12) in data 15 settembre 2013 è deceduta la signora SANTINI FERNANDA, suindicata, e il diritto di usufrutto si è riunito con la nuda proprietà; in data 26 aprile 2017 è deceduto il signor SANTINI ALESSANDRO, suindicato, la cui eredità si è devoluta per legge ai signori SANTINI FABRIZIO, SANTINI MAURO e SANTINI ROBERTO, divenendo questi comproprietari superficiari per la quota di un terzo (1/3) ciascuno della proprietà immobiliare sopra indicata;

13) a tale proprietà superficiaria sono attribuiti complessivi **diciotto virgola centoquarantasette millesimi (18,147/1.000)** di comproprietà, come risulta dal citato atto di compravendita e dalle tabelle millesimali;

14) la citata cessione della proprietà superficiaria è stata disciplinata, in conformità dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, dalla relativa convenzione, costituente parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo, con tutti i conseguenti obblighi, limiti, termini, divieti e condizioni ivi previste;

15) con deliberazione del Consiglio Comunale numero 70 del 28 ottobre 2016 e successiva determinazione dirigenziale n. del sono stati approvati lo schema di "Convenzione Tipo", il corrispettivo da versare al Comune nonché gli adempimenti necessari per procedere alla soppressione dei

vincoli, degli obblighi e dei limiti di godimento gravanti sulle unità immobiliari sopradescritte;

16) l'istanza con cui la ditta ha chiesto la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e la soppressione dei vincoli ex articolo 35 Legge 865/1971 dell'area assegnata relativamente agli immobili precedentemente descritti è pervenuta al protocollo comunale in data 10 febbraio 2021 protocollo numero 5106;

17) in ordine alla percentuale di cui al comma 49 bis dell'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, così come stabilito dall'articolo 29, comma 16-undecies, della legge 24 febbraio 2012, numero 24 (Milleproroghe), si è provveduto con determinazione degli Uffici, come da documento parte integrante e sostanziale della delibera di Consiglio Comunale numero 70 del 28 ottobre 2016 Allegato A.

Premesso quanto sopra, parte integrante e sostanziale, si

conviene quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Cattolica, come sopra costituito e rappresentato, rinuncia al diritto di prelazione, acconsente alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed alla soppressione dei limiti di godimento ed ogni altro vincolo, tra cui quello relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione, dell'area già ceduta in diritto di superficie alla ditta comparente, ove è stato costruito l'alloggio sopradescritto, con relative pertinenze, per la quota millesimale pari a diciotto virgola centoquarantasette

millesimi (18,147/1.000), trattandosi di costruzione in condominio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, commi 45 e seguenti della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Detta area è distinta al catasto terreni del comune di Cattolica come segue:

* foglio 6 (sei) particella 84 (ottantaquattro) ente urbano di are 27.69;

* foglio 6 (sei) particella 1354 (milletrecentocinquantaquattro), seminativo arborato, classe 1, are 00.70, reddito dominicale euro 0,65 reddito agrario euro 0,49, ancora in ditta per la piena proprietà Forlani Costruzioni s.r.l..

**Articolo 2 - Corrispettivo per la sostituzione della
convenzione originaria**

Il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e per la soppressione dei limiti di godimento e dei vincoli sull'area già ceduta in diritto di superficie, in riferimento all'alloggio e relative pertinenze descritto in premessa, è pari ad euro tremilaseicentosessantanove e novantasette centesimi (euro 3.669,97) determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 48, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, ed euro centottantatré e quarantasei centesimi (euro 183,46) determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 49-bis, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, e così per un totale di complessivi euro tremilaottococinquantatré e quarantatré centesimi (euro 3.853,43).

Questa somma, così come risulta da quietanza numero 1548 del 9 marzo 2021 acquisita nel fascicolo comunale, è stata versata al Comune di Cattolica, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Le parti mi dichiarano, pertanto, che il valore del presente contratto ammonta ad euro tremilaottocentocinquantatré e quarantatrè centesimi (euro 3.853,43).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 comma 22 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni, le parti, consapevoli delle conseguenze penali cui potrebbero andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, dichiarano:

1) che il pagamento del prezzo è avvenuto a mezzo di...

2) di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare.

Articolo 3 - Sostituzione convenzione

In relazione al pagamento di cui al precedente articolo 2, la convenzione stipulata fra il Comune di Cattolica e l'Impresa Forlani Sante, come sopra meglio indicata, è sostituita dal presente atto limitatamente ed esclusivamente alle quote millesimali relative alle unità immobiliari individuate nelle premesse al punto 10).

Articolo 4 - Durata della convenzione

A seguito della sostituzione della convenzione originaria, relativamente all'area di cui sopra, essendo trascorso il termine massimo posto dalle disposizioni legislative vigenti dalla stipula della convenzione originaria, a partire dalla data odierna non vi è più alcun limite alla facoltà di disposizione e godimento dell'alloggio, né alcun obbligo nei confronti del Comune, pertanto, in conseguenza del presente atto, le unità immobiliari descritte nelle premesse e le rispettive quote millesimali delle parti condominiali, di proprietà della ditta, potranno essere alienate a qualsiasi titolo e concesse in locazione ed affitto a chiunque ed a libero mercato, non ricorrendo l'esigenza di alcun prezzo massimo di cessione.

Nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima e dopo la vendita o la locazione a seguito della stipulazione del presente atto.

Articolo 5 - Oneri di urbanizzazione

Essendo trascorsi più di venti (20) anni dalla stipula della convenzione originaria non è dovuto il contributo del costo di costruzione.

Articolo 6 - Certificato di destinazione urbanistica

Ai sensi e per gli effetti della normativa urbanistico-edilizia vigente e del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Comune di

Cattolica, come rappresentato, mi consegna per allegarlo al presente atto sotto la lettera "A", il certificato di destinazione urbanistica numero del registro, rilasciato dal Comune di Cattolica in data e mi dichiara che, a partire dalla data del suo rilascio sino ad oggi, non sono stati modificati gli strumenti urbanistici vigenti.

La parte acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di vincoli e prescrizioni risultanti dall'allegato certificato.

Articolo 6 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, e tutti gli oneri inerenti l'aggiornamento delle intestazioni catastali sono a carico della parte acquirente che chiede l'applicazione di tutti i benefici fiscali previsti dalla legge n. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle altre leggi in materia.

Le parti consentono tutte le conseguenti trascrizioni e volture nei Registri Immobiliari e censuari e rinunciano, ove occorra, ad ogni sorta d'ipoteca legale, manlevando da responsabilità il competente Conservatore ed i funzionari addetti.

Le parti mi dispensano espressamente e concordemente dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Il presente atto, letto da me Notaio ai comparenti, consta di tre fogli, scritti parte da me e parte da persona di mia

fiducia, su undici pagine e quanto sin qui della presente
dodicesima.

Sottoscritto alle ore